



COMUNE DI USSEAUX

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Conte Eugenio Brunetta n. 53 – 10060 USSEAUX (TO)

Tel. 0121/83909 – Fax 0121/884443

www.comune.usseaux.to.it - e-mail mailto:usseaux@cert.ruparpiemonte.it

C.F. 85003450013 – P.I. 04937110015

ORDINANZA N. 20 DEL 06 AGOSTO 2018

Oggetto: **DIVIETO DI GIOCO DEL PALLONE SU PIAZZE PUBBLICHE**

IL SINDACO

Premesso che a seguito di varie sollecitazioni da parte di cittadini che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità nelle zone del centro abitato delle borgate di Usseaux, causata da parte di persone adulte che con il gioco del pallone stanno arrecando danni a cose, a edifici pubblici e privati e molestia alle persone più anziane che sostano in dette zone per trascorrere in serenità gran parte della loro giornata;

Ritenuto che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla piazza e nei dintorni e, più in generale, pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, vi sono persone anziane;

Rilevata la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l'utilizzo della piazza per lo svolgimento del sopradescritto gioco e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non campi di calcio.

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del paese;

Ritenuta la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento contingibile, urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, giocando a pallone nelle piazze pubbliche

Visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/5/2008

n°92, convertito con modificazioni in legge 24/7/2008 n°125;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008,

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n°267,

Vista la legge 24 novembre 1981, n°689, recanti modifiche al sistema penale,

ORDINA

E' fatto divieto, in tutte le piazze pubbliche comunali, del gioco del pallone in tutte le forme e modalità tenendo comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che sostano in detti spazi.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i. .

L'Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine , lampioni, ecc)

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune come per legge,

Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Usseaux

Trasmessa al Corpo di Polizia Locale. per il controllo sull'ordinanza del provvedimento.

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Sindaco Arch Andrea FERRETTI;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
FERRETTI Arch. Andrea
[Firmato in originale]